

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 2 dicembre 2024, n. 0157/Pres.

**Regolamento di modifica al Regolamento concernente le modalità e i criteri per la concessione, in favore dei Comuni costieri della Regione Friuli Venezia Giulia, dei contributi per concorrere all'abbattimento del costo connesso alla raccolta, al trasporto e allo smaltimento in discarica del materiale spiaggiato, ai sensi dell'articolo 5, commi 70 e 71, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4, emanato con decreto del Presidente della Regione 10 ottobre 2003, n. 0361/Pres.**

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Modifica all'articolo 2 bis del DPRReg. 0361/Pres./2003
- Art. 3 Modifica all'articolo 3 del DPRReg. 0361/Pres./2003
- Art. 4 Sostituzione dell'articolo 3 bis del DPRReg. 0361/Pres./2003
- Art. 5 Inserimento dell'articolo 3 ter nel DPRReg. 0361/Pres./2003
- Art. 6 Modifiche all'articolo 4 del DPRReg. 0361/Pres./2003
- Art. 7 Modifica all'articolo 5 del DPRReg. 0361/Pres./2003
- Art. 8 Abrogazione dell'articolo 7 del DPRReg. 0361/Pres./2003
- Art. 9 Entrata in vigore

Art. 1  
(Oggetto)

1. Il presente regolamento reca modifiche al regolamento concernente le modalità e i criteri per la concessione, in favore dei Comuni costieri della Regione Friuli Venezia Giulia, dei contributi per concorrere all'abbattimento del costo connesso alla raccolta, al trasporto e allo smaltimento in discarica del materiale spiaggiato, ai sensi dell'articolo 5, commi 70 e 71, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4, emanato con decreto del Presidente della Regione 10 ottobre 2003, n. 0361/Pres..

Art. 2  
(Modifica all'articolo 2 bis del DPRReg. 0361/Pres./2003)

1. All'articolo 2 bis del decreto del Presidente della Regione 0361/Pres./2003 dopo le parole <<Sono ammissibili>> sono inserite le seguenti: <<, limitatamente al litorale non assegnato in concessione,>>.

Art. 3  
(Modifica all'articolo 3 del DPRReg. 0361/Pres./2003)

1. Al numero 1) della lettera a) del comma 2 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 0361/Pres./2003 dopo le parole <<marittimo turistico>> sono inserite le seguenti: <<, non assegnato in concessione,>>.

Art. 4  
(Sostituzione dell'articolo 3 bis del DPRReg. 0361/Pres./2003)

1. L'articolo 3 bis del decreto del Presidente della Regione 0361/Pres./2003 è sostituito dal seguente:

<<Art. 3 bis  
(Modalità di determinazione dei contributi)

1. L'importo dei contributi è determinato, con decreto del Direttore del Servizio turismo e commercio, tenendo conto dei metri lineari di demanio marittimo turistico ricompreso nel territorio del Comune richiedente di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), numero 1), e del costo medio, su base regionale, previsto dagli enti richiedenti per le attività connesse alla raccolta, trasporto, smaltimento in discarica ed oneri fiscali connessi del materiale spiaggiato.

2. Il contributo è concesso sino al 70 per cento della spesa ammissibile preventivata nel limite delle risorse disponibili. Qualora le spese ammissibili siano inferiori a quelle preventivate si procederà alla rideterminazione del contributo in sede di rendicontazione della spesa.>>.

Art. 5

*(Inserimento dell'articolo 3 ter nel DPRReg. 0361/Pres./2003)*

1. Dopo l'articolo 3 bis del decreto del Presidente della Regione 0361/Pres./2003 è inserito il seguente:

<<Art. 3 ter

*(Cumulabilità e divieto generale di contribuzione)*

1. I contributi di cui al presente regolamento sono cumulabili con altre provvidenze concesse dallo Stato o da altri soggetti pubblici o privati per il medesimo intervento e per la stessa opera.

2. Il soggetto istante è tenuto a dichiarare, all'atto della domanda, nell'eventuale fase di concessione e nella successiva rendicontazione, gli eventuali altri contributi richiesti e ottenuti.

3. Nel caso in cui l'intervento benefici di altre provvidenze, l'importo delle stesse viene detratto dall'ammontare della spesa riconosciuta ammissibile a contributo.>>.

Art. 6

*(Modifiche all'articolo 4 del DPRReg. 0361/Pres./2003)*

1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 0361/Pres./2003 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. I contributi di cui all'articolo 1 sono concessi con la procedura valutativa a sportello di cui all'articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso), con decreto del Direttore del Servizio turismo e commercio entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda secondo l'ordine cronologico di presentazione.>>;

b) al comma 3 le parole <<, in ogni caso con il rispetto dei limiti imposti dal Patto di stabilità e crescita>> sono soppresse.

Art. 7

*(Modifica all'articolo 5 del DPRReg. 0361/Pres./2003)*

1. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 0361/Pres./2003 è aggiunto in fine il seguente periodo: <<Ai fini della liquidazione i Comuni beneficiari presentano una dichiarazione attestante l'entità della spesa effettivamente sostenuta.>>.

Art. 8

*(Abrogazione dell'articolo 7 del DPREg. 0361/Pres./2003)*

1. L'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 0361/Pres./2003 è abrogato.

Art. 9  
*(Entrata in vigore)*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.